

COMUNE DI VITTORIA

Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia Servizio Rifiuti

SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE COSTITUITI DA GUAINA BITUMINOSA (C.E.R. 17.03.02 MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.03.01) NEL COMUNE DI VITTORIA (RG) PER LA DURATA DI DODICI MESI (DAL 01/05/2022 AL 30/04/2023)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

I progettisti dott. Marcello Drago geom. Giuseppe Ricca

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti speciali derivanti dalla bonifica delle discariche in guaina bituminosa C.E.R. 17.03.02.

Il quantitativo annuale stimato (e non vincolante) di rifiuti è pari a ton. 20,00.

Si precisa che i quantitativi sono indicativi e, pertanto, potranno subire variazioni in funzione della effettiva produzione dei rifiuti. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi a tali variazioni alle stesse condizioni economiche ed operative originarie.

Art. 2 - PRESTAZIONI INERENTI L'APPALTO

Trattamento del rifiuto E.E.R. 17.03.02 consistente nell'accettazione, trattamento e nello smaltimento e/o recupero di eventuali sovvalli. Tali sovvalli entreranno in impianti autorizzati di destinazione finale (smaltimento e/o recupero) in nome e per conto dell'Appaltatore e nessun onere potrà quindi essere addossato al Comune.

In caso di fermo dell'impianto di trattamento o data l'impossibilità temporanea dello stesso di ricevere il rifiuto per cause di forza maggiore, sarà onere dell'Appaltatore individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato e approvato dal Comune, senza alcun onere aggiuntivo a carica dello stesso Comune. A tal riguardo l'appaltatore si impegna a comunicare in tempo un impianto sostitutivo per consentire alla stazione appaltante di procedere con le verifiche autorizzative e ai sensi dell'art. 32 e 80 del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore potrà utilizzare, in ogni caso, il secondo impianto, solo a seguito di espressa autorizzazione del Comune.

Va da sé che, anche in relazione all'impianto alternativo, andranno applicate le regole relative alla distanza di cui al presente articolo.

Il venir meno della disponibilità di un impianto di trattamento comporta, se non sostituito con un altro impianto proposto dall'Appaltatore espressamente e preventivamente autorizzato dal Comune, *ipso jure*, la risoluzione del contratto.

Il conferimento del rifiuto E.E.R. 17.03.02 avviene, previa programmazione settimanale, presso l'impianto di trattamento il quale dovrà garantire l'apertura delle stesso nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 12.30.

Eventuali variazioni degli orari di apertura potranno essere concordati tra le parti.

Nel caso l'impianto sia ubicato ad una distanza superiore a 120 km, calcolati con il metodo "percorso più breve da viamichelin.com", rispetto alla sede del C.C.R. di C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG), sarà onere dell'appaltatore riconoscere a quest'ultimo un rimborso spese pari a 0,30 (zerovirgolatrenta) €/(ton x km) per ogni kilometro ulteriore al 120esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di rifiuto conferito (espresso in tonnellate) mediamente da considerarsi in 10 ton con utilizzo di cassone scarrabile.

Si precisa che nessun onere aggiuntivo per il trasporto sarà dovuto dall'operatore economico che, in sede di offerta, si impegnerà a collocare, nel raggio di 120 km dalla sede del Comune, strutture dedicate al conferimento all'impianto finale dei rifiuti in questione. Tali strutture dovranno essere compatibili con l'attuale organizzazione del servizio con particolare attenzione alla tipologia dei mezzi

dedicati dalla Stazione Appaltante e dovranno rispettare i tempi di attesa successivamente indicati al medesimo art. 2.

I costi e gli eventuali adempimenti amministrativi e di carattere autorizzativo, oltre che ai costi di trasporto all'impianto finale, sono a totale carico del concorrente.

Il rifiuto conferito dovrà prontamente essere pesato in ingresso e dovrà essere consegnata copia dei documenti di trasporto al conferitore.

L'organizzazione dell'impianto e dell'eventuale area di posizionamento dei cassoni, dovrà essere tale da consentire le operazioni di scarico dei mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti.

Eventuali carichi che presentino, all'atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con il E.E.R. 17.03.02 dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del rifiuto conferito, al fine di consentire la visione al Comune.

Tale anomalia dovrà essere prontamente comunicata al Comune mediante mail, entro il giorno lavorativo seguente. In caso contrario il carico si intende accettato.

Il trasporto di rifiuti sarà accompagnato da apposito documento di conferimento o FIR conformemente ai disposti del D.Lgs. 152/06.

L'Appaltatore non potrà sospendere l'attività di recupero del rifiuto E.E.R. 17.03.02 oggetto dell'appalto nei giorni feriali, salvo comprovate cause di forza maggiore.

Art. 3 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.

La durata del presente appalto sarà pari a mesi 12 a partire dalla sottoscrizione del contratto.

In caso di esecuzione anticipata, il servizio decorrerà dalla data indicata nel verbale di consegna.

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato sulla base della durata di 12 (dodici) mesi è di €. 12.000,00.

Nello specifico:

€ 600,00 €/ton X 20 ton = € 12.000,00

Prezzo unitario 600.00 €/ton.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli eventuali oneri derivanti da analisi di caratterizzazione e di classificazione CER del rifiuto necessari all'omologa annuale. Non sono previsti oneri della sicurezza.

L'importo unitario sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di tutti i costi accessori necessari per rendere il servizio a regola d'arte.

L'incidenza dei costi di manodopera è inferiore al 50% dell'importo posto a base di gara.

Art. 4 - SPECIFICHE TECNICHE

L'Appaltatore, in caso di partecipazione alla gara come soggetto singolo, dovrà essere titolare diretto di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti ai sensi della normativa vigente e delle necessarie iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali, inerenti lo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto.

Si rappresenta, infine, che l'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni, dovrà essere iscritto alla White list.

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate del rifiuto da addebitare al Comune, si farà

riferimento al peso verificato a destino riscontrato nel documento di conferimento e/o FIR. L'appaltatore, al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico del Comune, dovrà anticipare via PEC, entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dallo scarico, la quarta copia del FIR/documento di conferimento.

Art. 5 - POTESTÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell'appalto, il Comune, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, può in qualunque momento:

- Visionare l'impianto, le attrezzature e quant'altro attiene all'appalto
- Accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico/scarico del rifiuto
- Visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarità contrib+utiva dell'appaltatore, nonché la regolarità dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro

Art. 6 - INADEMPIMENTO E PENALI

Il Comune vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11 del presente, è facoltà del Comune applicare una penale, come sotto riportate. La penale sarà applicata previa contestazione scritta dell'addebito all'appaltatore e in difetto di motivata giustificazione addotta dal medesimo ed accettata dal Comune.

In particolare verrà applicata una penale:

- 1. Mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi: €/carico 300,00;
- 2. Tardiva trasmissione delle copie dei documenti di trasporto: €/giorno/documento 100,00;
- 3. Per tempi di attesa da parte dei mezzi al conferimento per le operazioni di scarico del rifiuto in ingresso all'impianto superiore ai 30 minuti: €/ora 150,00 per ciascun mezzo in ingresso (per frazione di ora si calcolerà una penalità in maniera proporzionale);
- 4. qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità pari ad € 250.

In tutti i casi di inadempimento dell'appaltatore, il Comune avrà comunque diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 11.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del servizio assegnato.

Qualora venga raggiunto tale limite, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto

Art. 7 - PUBBLICO INTERESSE

Il servizio oggetto del presente appalto costituisce ed è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico essenziale (art. 1, legge 12.06.1990, n. 146) e costituisce attività di pubblico interesse e pertanto, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore, senza formalità di sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, con addebito dei costi sostenuti all'appaltatore stesso e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili.

Art. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi della Legge 136/2010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà obbligatoriamente riportare il CIG, tale codice è condizione per il pagamento. In assenza, il Comune respingerà il documento.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario.

Il Comune rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni del novellato art.17-ter, del DPR 633/72, in materia di split payment.

Si avvisa altresì che il Comune, ai sensi del comma 909 della legge n. 205 del 27/12/2017 come modificata dal decreto legge 79/2018, è soggetto al regime della fatturazione elettronica. Le e-fatture dovranno pertanto essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate in formato XML.

Art. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso ai sensi ed in conformità di quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, come successivamente modificato (da ultimo D.L. n.77 convertito dalla legge 108/2021). Si precisa che, qualora i concorrenti intendessero avvalersene, dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'Appaltatore di avvalersi del subappalto. L'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo quanto previsto dall'art.105, comma 13, del D.lgs 50/16.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento dei requisiti di idoneità del subappaltatore, nonché delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 si stabilisce che il subappalto non possa superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto.

In particolare il subappalto viene limitato al 50% delle prestazioni in quanto il servizio in appalto è riferito ad operazioni da effettuarsi in maniera continuativa da operatore qualificato.

E' necessario, pertanto, che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e si confronti direttamente e costantemente con la Stazione Appaltante (secondo le modalità e tempistiche illustrate nel presente capitolato) in ragione delle peculiarità del servizio, in modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare, di conseguenza, con la richiesta continuità le attività per garantire l'ottimale svolgimento del servizio stesso.

Detto limite è finalizzato a garantire:

- a) che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una continuità prestazionale con l'impresa aggiudicataria;
- b) il coinvolgimento dell'impresa aggiudicataria, anche per un controllo continuo dei requisiti tecnico/prestazionale, per sviluppare un interesse diretto nell'appalto da parte della stessa.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs 50/2016, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di

subappalto.

Anche in caso di subappalto andranno applicate le regole relative alla distanza di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale.

Art. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori (rif. Art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016).

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione della prestazione, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l'applicazione ai lavoratori dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Con riferimento a tali incombenze, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Comune, la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale adibito alla prestazione, nel periodo di valenza dell'appalto. Nel caso l'Appaltatore risultasse inadempiente, è facoltà del Comune sospendere il pagamento del corrispettivo a favore dello stesso, assegnando un termine al medesimo per la regolarizzazione della propria posizione. Qualora l'Appaltatore non provvedesse a tale regolarizzazione, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11. E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11, nel caso in cui l'appaltatore non produca, entro il termine indicato, la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti.

Parimenti l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Comune, la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed

assicurativi relativi al personale dell'eventuale subappaltatore, nel periodo di valenza dell'appalto. Qualora, a seguito di tali controlli, il subappaltatore risultasse inadempiente, è facoltà del Comune sospendere il pagamento del corrispettivo a favore dell'Appaltatore, assegnando un termine al medesimo affinché ottenga la regolarizzazione da parte del subappaltatore della propria posizione. Qualora l'Appaltatore non provvedesse in tal senso, il Comune potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione al subappalto. E' facoltà del Comune procedere alla revoca del subappalto, nel caso in cui l'Appaltatore non produca, entro il termine indicato, la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con comunicazione da inviarsi mediante PEC o lettera raccomandata A/R con un preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti e previo incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi:

- 1. in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti dall'art.80 del D.Lgs. 50/16.
- 2. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed il mancato rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori e del versamento dei contributi sociali.
- 3. quando per negligenza dell'appaltatore o per inadempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate sia prevedibile che il servizio non sarà compiuto nei termini prefissati dal contratto, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera.
- 4. dopo n. 3 contestazioni scritte concernenti inadempienze anche di natura diversa, di particolare gravità.
- 5. frode, nell'esecuzione della prestazione.
- 6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
- 7. nel caso previsto dall'art.10 del presente capitolato.
- 8. nel caso previsto dall'art. 14 del presente capitolato.
- 9. inadempimento alle disposizioni della stazione appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti.
- 10. sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.
- 11. rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto.
- 12. nel caso previsto dal precedente articolo 6 del presente capitolato.
- 13. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di

consistenza del servizio.

Nei casi di risoluzione d'ufficio del contratto spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento della parte di servizio regolarmente eseguita, mentre la stazione appaltante avrà il diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento e/o dalla negligenza e/o dal dolo dell'appaltatore.

Nel caso di esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il Comune a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto delle residue attività sulla base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto a rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico.

Resta in ogni caso fermo il diritto del Comune di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 – CLAUSOLE IN MATERIA DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA, EX ART. 3, L. 13.8.2010, n. 136. E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, le parti si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione del contratto e riconoscono che le transazioni finanziarie eseguite in violazione degli obblighi posti dalla precitata normativa comportano la nullità del medesimo contratto.

Art. 13 - CLAUSOLA DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

La società dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e dichiara di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La società si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto. La condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, della società per reati di rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo il Comune sia venuto a conoscenza, è considerata inadempimento grave agli obblighi derivanti dal presente contratto e costituisce motivo di risoluzione anticipata "ipso iure" del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., senza preavviso, né pagamento di somma alcuna da parte del Comune.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal contratto sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di esecuzione del servizio.

Art.15 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e fino a quando non si sarà provveduto allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della prestazione, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore manterrà indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose sue e di terzi per effetto ed in dipendenza dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. A tal proposito l'appaltatore dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed ogni altra salvaguardia dei beni oggetto del presente appalto.

L'appaltatore risponderà direttamente di danni alle persone ed alle cose nonché dei danni diretti ed indiretti, comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Poiché la gestione della prestazione è a totale rischio dell'appaltatore, quest'ultimo dovrà essere considerato quale unico responsabile, nei confronti dei terzi, per ogni violazione di legge e/o danni che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, con espresso impegno di tenere manlevata e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

L'appaltatore, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente al Comune e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva espressamente il Comune da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti, assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

Art. 17 - REVISIONE PREZZI

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento, tali da determinare un aumento dei prezzi indicati in sede di offerta, si provvederà, coerentemente alle disposizione previste dall'art. 106 del D.Lgs 50/16 e dell'art. 29 del D.L n.4 del 27/01/2022, ad operare la revisione del corrispettivo di appalto.

- Il Comune valuterà le eventuali variazioni in aumento tenendo come riferimento a titolo esemplificativo:
- a) il listino prezzi della CCIAA territorialmente competente o eventuali prezziari regionali;
- b) l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (c.d. NIC) pubblicato dall'ISTAT.

La revisione prezzi sarà operata solo a seguito di formale istanza inviata al Comune, accettata dalla stessa, accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta.

L'aggiudicatario dovrà quindi esibire la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

Art.18 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario, sarà effettuata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.